

<https://voicedellacqua.aqp.it/news-ambiente-un-dono-le-future-generazioni>

- Con la riforma da poco approvata la tutela ambientale viene annoverata tra i principi fondamentali della Costituzione italiana. Quali le principali novità e quale sarà la portata della riforma?

La «**costituzionalizzazione**» della tutela ambientale era avvenuta con la riforma del 2001 del Titolo V, parte II, della Costituzione (art. 117 cost., comma 2, lett. s), che aveva recepito gli sforzi compiuti dalla giurisprudenza costituzionale e dalla dottrina per riconoscere all'ambiente un valore di rango costituzionale, mediante un'interpretazione estensiva di altre norme costituzionali (artt. 2, 9, 32, nonché 41 e 42 Cost.).

La Carta costituzionale del '48 non conteneva il termine ambiente. Il ruolo della giurisprudenza costituzionale è stato determinante. Con una celebre sentenza (Corte cost. n. 641/1987) è stato sancito il diritto della persona a un *habitat* naturale e culturale, che ne garantisca la qualità della vita in base al combinato disposto degli artt. 2, 9 e 32 cost.

Nell'art. 9 Cost. viene introdotto il nuovo comma 3, che sancisce la «**tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali**». Ne emerge un **approccio ecocentrico** e non più antropocentrico, come ancora in forma residuale appariva nell'art. 117, comma 2, lett. s), che oltre ad essere più limitativo in quanto contenuto in una norma costituzionale relativa al riparto di competenze, conteneva ancora un riferimento ai beni culturali, già ampiamente tutelati attraverso la copertura costituzionale dell'art. 9, oltre che da leggi ordinarie precostituzionali (come le leggi Bottai del '39, ossia l. n. 1089/1939 e l. n. 1497/1939). La tutela ambientale agli inizi del secolo scorso era di tipo estetico, volta alla conservazione e non allo "sviluppo sostenibile", concentrata sulla tutela dei beni di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali paesaggistiche e panoramiche.

Certo, la **riserva di legge prevista nel nuovo comma 3 dell'art. 9 Cost.** porrebbe la questione della competenza esclusiva legislativa statale in materia non soltanto di tutela ambientale, ma anche di **tutela degli animali, per la prima volta menzionati nella Carta costituzionale**. Il riconoscimento della «tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi» come principio fondamentale potrebbe indurre a riconsiderare la **legittimazione esclusiva dello Stato in materia per es. di danno ambientale**, rivalorizzando il ruolo decisivo delle **associazioni ambientaliste** e degli **enti locali**, ad es., nell'**attività di controllo delle attività inquinanti**, ridimensionate dal Codice dell'ambiente.

- La riforma influirà sui processi attualmente in corso? Pensiamo ad esempio al caso Ex Ilva.

Assolutamente sì. La riforma dà voce all'**esplicazione ecologica** della dignità umana ex art. 2 Cost., che era implicita, ma talvolta nel bilanciamento degli interessi antagonisti, salute e ambiente da un lato e lavoro dall'altro, la mancata copertura costituzionale, soprattutto a livello di principi fondamentali, poneva in una posizione di debolezza la tutela della salute e dell'ambiente, sino alla discutibile qualificazione di "**valori tiranni**". L'inserimento nell'**art. 41, comma 2, Cost.** del riferimento «alla salute e all'ambiente» equipara, anzi antepone la rilevanza di questi due valori di rango costituzionale «alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». L'iniziativa economica pubblica e privata non può recare danno alla salute e all'ambiente e deve essere indirizzata e coordinata dalla legge **a fini ambientali e non più soltanto sociali**. In tale direzione, si registrano già i **criteri minimi ambientali** negli **appalti verdi** nell'ambito della **Green Economy**.

-L'impatto ambientale comincia a essere considerato tra i fattori del cosiddetto "risk management" anche da aziende private e pubbliche. Può essere un segnale del fatto che il panorama legislativo si farà ancor più stringente sul tema?

La sensibilizzazione intergenerazionale alle tematiche ambientali, il monito dello sviluppo sostenibile e il diffondersi di forme di economia circolare inducono gli operatori del diritto e del mercato, in un'ottica multilivello, a superare il modello antitetico tra sviluppo e tutela ambientale e a giungere al c.d. **"sviluppo ecologico"**. La riforma costituzionale si pone in tale direzione. Il principio dello "sviluppo sostenibile" è stato già codificato nel codice dell'ambiente (art. 3-*quater*). Tutte le attività dei soggetti pubblici e privati devono essere funzionalizzate alla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali, in conformità ai principi ambientali europei (art. 191, § 2, Tratt. FUE, ossia precauzione, prevenzione, correzione alla fonte dei danni all'ambiente, "chi inquina paga"), «affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro» (art. 3-*quater*, comma 3, c.a.).

- L'ambiente viene ora considerato come bene autonomo da tutelare, con un riferimento alle "future generazioni", e non più come semplice *habitat* umano. La sensibilità al tema ambientale è sempre più spiccata, a suo avviso il legislatore ha sentito quest'influenza?

I **17 Obiettivi** (Sustainable Development Goals-SDGs) dell'**Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile**, articolati in 169 target, approvati il **25 settembre 2015 dalle Nazioni Unite**, da raggiungere entro il 2030, **vanno oltre lo sviluppo sostenibile** e coinvolgono imprese private, settore pubblico, società civile, centri universitari e di ricerca di tutti i Paesi. Il **Green New Deal** ambientale rappresenta la terza frontiera del diritto ambientale, dopo la prima caratterizzata dalla emersione delle esigenze di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito dello sviluppo economico-sociale e la seconda, spesso caratterizzata in termini antinomici, di sviluppo sostenibile. La **pandemia da Covid-19** (c.d. Coronavirus) è la testimonianza di un nuovo approccio metodologico alle tematiche della salute e dell'ambiente, non più recessive rispetto allo sviluppo economico, che segna definitivamente il processo di **transizione ecologica** nell'economia italiana.